



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Ai Sigg,ri Prefetti incaricati della gestione delle
Sezioni Regionali dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

e, p.c.

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'Unione Province d'Italia

Oggetto: Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, è stata pubblicata la legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd. "Aiuti quater"), che prevede, tra l'altro, all'art. 14-sexies, la proroga *al 31 dicembre 2023* delle disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale già contenute nell'articolo 16 ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, stabilendo, altresì che *"i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza"*.

Come ben noto la figura del vicesegretario comunale, nel corso degli ultimi anni, ha assunto notevole rilevanza, anche in relazione alla carenza di iscritti all'Albo ed ha costituito oggetto di un significativo intervento legislativo di riforma, volto ad ampliarne il campo di operatività nei comuni di minore dimensione demografica. La specifica disciplina del vicesegretario comunale, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 16 ter, è stata infatti dettata dalla carenza di segretari comunali sul territorio, soprattutto negli enti di piccoli e piccolissime dimensioni e riguarda pertanto (comma 9) i *"comuni aventi fino a 5.000 abitanti ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria..."*.

Con circolare prefettizia prot. n. 4545 del 9 aprile 2020, che qui si richiama integralmente, questo Albo ha già fornito a codeste Prefetture-UTG opportune linee guida in merito al procedimento di conferimento del relativo incarico nelle sedi singole e nelle sedi convenzionate.

Con ulteriore direttiva, a firma del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, prot. n. 16015 del 30 maggio 2022, anch'essa richiamata integralmente, sono

Piazza Cavour, 25 – 00193 Roma

*Tel 06.328841 – Fax 06.32884387 <https://albosegretari.interno.gov.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

state altresì fornite indicazioni volte all'inquadramento giuridico della figura del vicesegretario.

Per quanto attiene al contenuto della proroga, come prevista dall'art. 14-*sexies*, è bene precisare che la stessa si pone in continuità con la disciplina vigente e che l'ente locale, per accedere al predetto istituto, deve comunque soddisfare i seguenti requisiti: a) la relativa sede di segreteria deve risultare vacante; b) la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del D.P.R. n.465/1997 deve essere andata deserta; c) non risulta possibile, da parte dell'Albo regionale, l'assegnazione di un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

Ricorrendo tali complessive condizioni, in deroga al regime delineato dall'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 465 /1997, le funzioni di carattere sostitutivo attribuite dalla legge al vicesegretario potranno essere svolte per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario (120 giorni), e comunque per un arco temporale non superiore a ventiquattro mesi complessivi, come stabilito dall'art. 3 quater del decreto-legge 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che ha rivisto, aumentandola, la previsione iniziale di 12 mesi, contenuta originariamente nel comma 9 del citato art. 16 ter.

Le disposizione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-*ter*, come detto, si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, grazie alla norma intervenuta, i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono fino alla naturale scadenza.

Si richiama inoltre la particolare attenzione sulla circostanza che il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni al vicesegretario.

Codeste Prefetture-UTG, nel rilasciare le relative autorizzazioni, dovranno pertanto verificare che l'ente locale soddisfi i requisiti come sopra delineati.

Si evidenzia, infine, il permanere dell'obbligo formativo dei vicesegretari, sempre prescritto dal comma 9 dell'art. 16-*ter*, "*di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche*", da assolversi una sola volta a prescindere dal numero di incarichi autorizzati, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nelle apposite "*Linee guida*" adottate nella seduta del 24 settembre 2020, e nel rispetto dell'impianto didattico definito con decreto prefettizio prot. n. 11674 del 5 ottobre 2020.

I vicesegretari autorizzati da codeste Prefetture-UTG sono pertanto tenuti ad assicurare la partecipazione a corsi di formazione *e-learning* in modalità "asincrona", della durata complessiva di 20 ore, da svolgersi nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale dedicata alla formazione a distanza, denominata "*Campus Virtuale*".

Le informazioni sulle modalità ed i tempi per la partecipazione ai corsi vengono fornite dall'Albo nazionale con apposita comunicazione agli interessati, inviata tramite *pec*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

all'ente locale in cui il vicesegretario svolge le relative funzioni e per conoscenza anche alla Prefettura-UTG di riferimento.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, entro e non oltre 40 giorni dalla data di invio della suddetta comunicazione, comporta, come noto, la cancellazione dell'interessato dall'elenco dei vicesegretari con l'impossibilità di proseguire, anche presso comuni diversi, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Nel ringraziare per l'attenzione si pregano le SS.LL. di voler provvedere alla più ampia diffusione della presente circolare a tutti gli enti locali interessati e di assicurare ogni opportuna collaborazione alle amministrazioni locali.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRETTORE CENTRALE

Amato